

Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

SEZIONE IV

Gestione del personale dell' Unità Sanitaria Locale

Art. 26

Nei limiti della dotazione organica del personale, determinata in via generale e nel complesso per livelli e qualifiche dell' Assemblea generale, il Comitato di gestione stabilisce ed adegua periodicamente i contingenti numerici delle qualifiche o gruppi di qualifiche del personale dei servizi, presidi ed uffici, facenti capo a ciascun settore.

L' assegnazione del personale a ciascun servizio, presidio e ufficio è effettuata dal Comitato di gestione o dai responsabili del settore, secondo le apposite norme regolamentari.

I responsabili dei servizi, dei presidi e degli uffici assegnano il personale al posto di lavoro.

La gestione del personale sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo è demandata al Comitato di gestione.

Art. 27

I responsabili dei servizi, presidi, settori e uffici provvedono, nell' ambito della organizzazione interna, ad assegnare a singoli collaboratori o a gruppi di essi gli specifici compiti, in relazione alle attribuzioni del singolo servizio, presidio, settore o ufficio.

L' attribuzione dei compiti ai singoli collaboratori deve garantire l' arricchimento professionale e favorire la interscambiabilità fra le posizioni di lavoro assegnate ad una stessa qualifica funzionale, evitando la parcellazione del lavoro.

Nell' ambito del livello della qualifica funzionale rivestita e delle attribuzioni assegnate, il personale è direttamente responsabile del risultato del lavoro e, in particolare, delle istruzioni impartite, dell' attività di controllo direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonché

delle omissioni o ritardi in attività cui è tenuto.

Allo scopo di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli obiettivi fissati al settore, servizio, presidio e ufficio, l' esercizio dell' attività di competenza del singolo e/o gruppo di personale è assoggettabile, anche in fase istruttoria, a verifiche e controlli da parte dei rispettivi responsabili per accertare i comportamenti riconducibili a prestazioni lavorative insufficienti.

Salvo si tratti di attività configurabile quale illecito penalmente perseguibile, il personale è esonerato dalla responsabilità di cui al presente articolo, nei casi in cui abbia fatto constare per iscritto il proprio motivato dissenso, ovvero possa dimostrare di aver concorso alla formazione dell' atto a seguito di ordine scritto.

Art. 28

I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli enti ed istituti di cui all' articolo 66 primo comma, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente Unità Sanitaria Locale.

A tal scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, d' intesa con i Comuni destinatari, nonché i Comuni, nel caso previsto dall' articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico - sanitari.

Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.

Ai fini dell' emissione del decreto di cui all' articolo 24 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, o di successivo apposito decreto integrativo del precedente, le risultanze della ricognizione di cui al secondo comma, vengono comunicate alla Giunta regionale nonché al Comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni 30, provvede a formulare eventuali osservazioni.

Sono, altresì, trasferiti ai Comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle Unità Sanitarie Locali.

Il regolamento dei rapporti patrimoniali attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, nonché dei rapporti giuridici di cui al comma precedente è curato, ove necessario, da apposito Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui ai commi primo e secondo e all' articolo 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il reimpiego e il reinvestimento dei capitoli ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi, sono deliberati dal Consiglio del comune cui i beni sono stati trasferiti, su proposta dell' assemblea generale dell' Unità Sanitaria Locale e previa autorizzazione della Giunta regionale.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal Comune interessato con deliberazione del consiglio, previo assenso dell' Unità Sanitaria Locale e con l' autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 29

Con separata legge regionale si provvederà ad emanare norme per l' attribuzione ai Comuni e per il loro esercizio da parte delle Unità Sanitarie Locali, di funzioni in materia di igiene e sanità ed, in particolare, di quelle esercitate, ai sensi delle vigenti leggi, dagli uffici Medici provinciali e dei Veterinari provinciali, salvo quelle, eventualmente, da riservarsi alla Regione.